

STATUTO SOCIALE
dell'Associazione EN PLEIN AIR

Art.1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una associazione di promozione sociale denominata:
ASSOCIAZIONE AN PLEIN AIR . La sede dell'Associazione e' in
PINEROLO Stradale Baudenasca n 118 .

Art.2) SCOPO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro. E' apartitica, apolitica
ed si propone di:

- a) favorire l'estensione di attività culturali e ricreative,
- b) favorire la conoscenza di artisti operanti nel campo della
pittura, della scultura, della grafica e della musica,
- c) sollecitare e promuovere l'utile impiego del tempo libero.

Art.3) ATTIVITA' SOCIALI

A tal fine l'Associazione:

- a) propone iniziative volte ad illustrare e diffondere la
propria attività nel pinerolese, secondo le specifiche
caratteristiche attuate dal gruppo promotore: partecipazione,
autogestione e collaborazione.
- b) Provvede a organizzare mostre di arte antica, contemporanea e
moderna, incontri fra vari artisti, conferenze, corsi ,
riunioni didattiche, pubblicazioni , proiezioni di
registrazioni video.
- c) favorisce l'estensione di progetti, attività culturali, ri-
creative e di forme consortili tra associazioni e altre orga-
nizzazioni democratiche;
- d) avanza proposte agli enti pubblici partecipando attivamente
alle forme decentrate di gestione democratica del potere
locale per un'adeguata programmazione culturale del territo-
rio.
- e) organizza progetti, iniziative, servizi, attività culturali,
ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta
opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché
compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione
contrattuale di natura finanziaria utile alla realizzazione
degli scopi fissati e comunque attinente ai medesimi, esclusa la
gestione immobiliare. Stabilire forme particolari di rapporto e
di accordo, su programmi specifici e obiettivi circoscritti, da
stabilirsi di volta in volta con: Istituzioni , Fondazioni,
altre Associazioni, Organizzazioni, Gruppi, Scuole, Enti
nazionali ed eteri.

Art.4) IL SOCIO

Il socio e' colui che aderisce alle finalita' dell'organizzazione e contribuisce a realizzarle, ovvero colui che partecipa all'attivita' istituzionale dell'ente senza limiti temporali alla vita associativa. Alla associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, e che abbiano compiuto i 18 anni di eta'. Il diritto di voto viene esercitato in maniera uguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di eta'.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che puo' essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art.5) AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere ammessi a socio e' necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalita': indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. La presentazione della domanda di ammissione e il contestuale versamento della quota sociale danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad acquisire ad ogni effetto la qualifica di socio, salvo parere contrario da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda venga respinta il Consiglio Direttivo comunica all'interessato l'esclusione entro 90 gg. Senza che debbeno essere esposti i motivi della decisione, e questi puo' presentare ricorso, sul quale si pronuncia a maggioranza dei presenti, in via definitiva, l'assemblea ordinaria dei soci nella sua prima convocazione. E' esclusa la temporaneaita' della partecipazione del socio alla vita associativa.

Art.6) DIRITTI DEI SOCI

Il socio, che, ammesso, sara' iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, ha diritto a ricevere la tessera sociale. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare ai progetti e alle manifestazioni indette dall'associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. Il socio maggiorenne ha diritto di eleggere gli organi direttivi e di essere eletto; di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, del rendiconto economico e finanziario; di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e il rendiconto secondo quanto stabilito dal presente statuto.

Art.7) DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti :

- al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci in funzione dei programmi di attivita'. Il mancato pagamento nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci da' diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosita';

- alla osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art.8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali ordinarie e straordinarie e dei contributi associativi versati.

Art.9) ESCLUSIONE

Il socio puo' essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'associazione; danneggia l'immagine dell'associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato e' deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso. Il socio escluso puo' ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria , presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo , entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Art.10) INTRAMISSIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte.

Art. 11) FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) quote associative , che possono essere richieste all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario e a fronte di particolari attivita' svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili ne' restituibili;

b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

c) erogazioni conseguenti ai contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;

d) altre entrate , derivanti da occasionali o continuative attivita' commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attivita' istituzionale.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. In caso di scioglimento dell'Associazione , il patrimonio verra' destinato ad Enti similari secondo le decisioni dell'Assemblea dei soci. Il fondo comune non e' mai ripartibile tra i soci durante la vita associativa.

Art. 12) PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio e' costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprieta' dell'associazione; da lasciti e donazioni diverse; dall'eventuale fondo di riserva.

Art. 13) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1^a Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. L'assemblea dei soci puo', con delibera approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandoli ai programmi e alle attivita' sociali.

Art. 14) BILANCIO

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci, il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. I soci possono prenderne visione.

Art. 15) UTILI E RESIDUI ATTIVI

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio saranno devoluti per il 10% al fondo riserva; e il rimanente a disposizione nuovi progetti , per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature sociali.

Art. 16) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 17) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; Il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 18) L' ASSEMBLEA

L'Assemblea e' l'organo sovrano dell'associazione. Il suo funzionamento e' stabilito dall'art. 2532 del Codice Civile. L'assemblea e' convocata mediante avviso da affiggersi nella bacheca della sede sociale, almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno , il luogo , la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. E' convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L'assemblea deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo statuto ogni anno;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione.

L'Assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello Statuto e

sullo scioglimento dell'Associazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in sua assenza. L'Assemblea ordinaria e' idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata, in prima convocazione, e siano presenti o rappresentati almeno la meta' dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio puo' farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non puo' avere piu' di due deleghe. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario, a cio' preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti. Ogni socio puo' prendere visione del verbale.

Art.19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E FUNZIONI.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facolta' e funzioni. Redigere i programmi di attivita' sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attivita' dell'associazione. Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione. Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attivita' associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti. Redigere il bilancio dell'Associazione.

Stabilire l'importo delle quote associative. Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni eventualmente offerte dall'associazione e fissarne le modalita' di pagamento. Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione dell'associazione da parte degli aspiranti soci.

Art.20) IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio direttivo e' eletto dall'Assemblea dei soci ogni anno. E' composto da un minimo di tre membri scelti fra gli associati, rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e puo' attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. E' convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovra' comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parita', e' prevalente il voto del Presidente.

Art. 21) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilita' di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attivita' dell' Associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

Art.22) CONTROVERSIE TRA GLI ASSOCIATI

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, anche con riferimento alla validita', efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, saranno sottoposte ad un Collegio di Arbitri , i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalita' di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due cosi' nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione. Ove le parti in lite fossero piu' di due, si provvedera' alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente che provvedera' anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del collegio.

Art. 23) SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori. Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi da realizza devono essere destinati ad altri enti o associazioni con scopi analoghi o fini di pubblica utilita', secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 24) VARIAZIONE SEDE SOCIALE

La sede dell'Associazione potra' essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo senza che cio' costituisca modifica del presente Statuto.

Art.25) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, nonchè le norme che regolano l'associazionismo sportivo, culturale, assistenziale e ricreativo.